
9^a Seduta Plenaria
PC Giornale N.9, Punto 5(b)

DECISIONE N.16

Il Consiglio Permanente decide di adottare il "Mandato concernente il regime per l'ispezione OSCE dell'applicazione dell'accordo fra i governi della Repubblica di Lettonia e della Federazione Russa sullo status giuridico della stazione radar di Skrunda durante il suo funzionamento temporaneo e smantellamento" (Annesso).

Mandato concernente il regime per l'ispezione OSCE dell'applicazione dell'accordo fra i governi della Repubblica di Lettonia e della Federazione Russa sullo status giuridico della stazione radar di Skrunda durante il suo funzionamento temporaneo e smantellamento

Il Consiglio Permanente,

avendo considerato

- la decisione adottata dal Comitato Permanente (Giornale N.26, decisione (b), Annesso 1) di chiedere al Presidente in esercizio di nominare un Rappresentante OSCE e un Rappresentante OSCE supplente presso la Commissione Congiunta che verrà costituita ai sensi dell'Articolo 14 dell'Accordo del 30 aprile 1994 tra i Governi della Repubblica di Lettonia e della Federazione Russa (qui di seguito denominati "Parti") sullo Status Giuridico della Stazione Radar di Skrunda durante il suo Funzionamento Temporaneo e Smantellamento (qui di seguito denominato "Accordo");
- la richiesta avanzata dalle Parti, ai sensi dell'Articolo 15 dell'Accordo, di fare effettuare ispezioni periodiche e straordinarie dall'OSCE per osservare l'applicazione dell'Accordo in base a un calendario che dovrà essere approvato dalla Commissione Congiunta;

Agendo conformemente alla Dichiarazione sulle Questioni Baltiche del Vertice di Budapest relativamente all'assistenza da parte dell'OSCE nell'attuazione di accordi bilaterali;

Approva le unite "Norme e Modalità per l'Effettuazione delle Ispezioni" (che saranno considerate parte integrante della presente Decisione) (Appendice);

Adotta il seguente mandato per l'effettuazione delle ispezioni OSCE:

Procedura per la nomina degli ispettori

1. Su richiesta del Presidente in esercizio, gli Stati partecipanti sottoporranno al Segretariato OSCE entro 14 giorni i nomi e i curricula vitae di candidati che abbiano pertinenti qualificazioni/esperienza da includere nell'elenco degli ispettori.
2. L'elenco degli ispettori proposti, che non dovrà contenere più di 30 nominativi, dovrà essere aggiornato annualmente dal Segretariato e sottoposto dal Presidente in esercizio alle Parti per esame.
3. Entrambe le Parti esamineranno l'elenco degli ispettori e, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco, notificheranno al Segretariato OSCE il nominativo di qualsiasi individuo che desiderino venga radiato dall'elenco. Dopo la scadenza di tale termine, gli ispettori per i quali non sia stata richiesta la radiazione, saranno inclusi nell'elenco definitivo. Le Parti non avranno il diritto di effettuare ulteriori variazioni né rifiuti concernenti i singoli ispettori o l'elenco nel suo insieme eccetto qualsiasi ispettore che abbia commesso una violazione dell'Accordo accertata conformemente a quanto disposto nel paragrafo 7.

4. Se più di cinque ispettori saranno stati radiati dall'elenco approvato dalle Parti o saranno stati revocati dallo Stato che li aveva designati, il Presidente in esercizio invierà una nuova richiesta agli Stati partecipanti perché designino per il Segretariato OSCE altri candidati per i posti vacanti. In tal caso si applicherà ancora la procedura enunciata nei paragrafi 1-3 della presente Decisione.

5. Gli ispettori per ogni ispezione saranno scelti dal Presidente in esercizio che designerà anche il Capo nucleo. Ogni nucleo includerà almeno un membro di un precedente nucleo ispettivo.

Catena di comando

6. I nuclei ispettivi saranno sotto il controllo e la responsabilità del Presidente in esercizio e riferiranno allo stesso.

7. Un ispettore qualora commetta una violazione qualunque, accertata come tale dal Rappresentante OSCE, sarà escluso da ulteriori lavori con il nucleo ispettivo. Se la violazione viene commessa dal Capo nucleo o da più di un ispettore, l'ispezione sarà annullata. In tal caso il Presidente in esercizio informerà gli Stati partecipanti tramite il Consiglio Permanente e si consulterà con le Parti in merito al fatto se l'ispezione annullata debba essere conteggiata rispetto alle quote stabilite nell'Accordo e nella presente Decisione.

Rilascio di informazioni

8. Nessuna informazione ottenuta durante le ispezioni sarà divulgata al pubblico senza l'espressa autorizzazione di entrambe le Parti dell'Accordo.

9. Il Presidente in esercizio avrà la responsabilità di fornire informazioni sui risultati delle ispezioni tramite il Consiglio Permanente a tutti gli Stati partecipanti all'OSCE.

Immunità, privilegi e diritti

10. Al fine di svolgere con efficacia i propri compiti, gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, fruiranno dei privilegi e delle immunità goduti dai membri delle Missioni OSCE conformemente al paragrafo 15 Annesso 1 della Decisione 2 della Quarta Riunione del Consiglio (Roma) (CSCE/4-C/Dec.2).

11. Per tutta la durata della loro presenza nel territorio dell'installazione gli ispettori avranno il diritto di comunicare con il Presidente in esercizio o con i suoi rappresentanti utilizzando idonei impianti di telecomunicazione forniti dalle Parti.

Aspetti finanziari

12. Si invita il Segretario Generale a sottoporre al Consiglio Permanente un progetto di bilancio per l'invio di nuclei che effettuano ispezioni periodiche e di loro interpreti, che contempli le spese per i viaggi ufficiali, il vitto e l'alloggio, l'uso delle telecomunicazioni, i servizi di interpretariato ed altri servizi, nel caso in cui gli Stati mittenti richiedano il rimborso.

13. Tutte le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno sostenute dalla Parte che inizia l'ispezione.

NORME E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI

Compiti dei nuclei ispettivi

1. Compito dei nuclei ispettivi sarà stabilire:
 - 1.1 se l'installazione svolga esclusivamente le funzioni di osservazione a mezzo radar dello spazio cosmico e se essa ottemperi al disposto dell'Articolo 2.1 dell'Accordo che stabilisce che si riterrà che nulla in tale Accordo attribuisce all'installazione lo status di base militare. A tale riguardo le ispezioni dovranno confermare che la natura e le caratteristiche dell'installazione sono consone con lo svolgimento delle summenzionate funzioni;
 - 1.2 che qualsiasi installazione aggiuntiva, sostituzione, cambiamento di apparecchiature e componenti o lavori di costruzione eseguiti nell'installazione e nelle sue parti costituenti dopo la precedente ispezione, non diano luogo all'ammodernamento dell'installazione, né modifichino le funzioni o i parametri tecnici dell'installazione come disposto nell'Articolo 2.4 dell'Accordo;
 - 1.3 che, ai sensi dell'Articolo 2.5 dell'Accordo, durante il funzionamento temporaneo dell'installazione questa non sia ostacolata nell'uso delle radiofrequenze e dei canali di comunicazione ad essa assegnati e che il funzionamento dell'installazione non interferisca con la rete radiotelevisiva della Lettonia;
 - 1.4 che, ai sensi degli Articoli 12.1 e 12.2 dell'Accordo, il servizio di guardia sia adeguato;
 - 1.5 che la Parte lettone assolva i propri obblighi ai sensi dell'Articolo 13.1 dell'Accordo che riguarda la fornitura di energia elettrica e il rifornimento idrico all'installazione;
 - 1.6 che, ai sensi dell'Articolo 16.5 dell'Accordo, lo smantellamento della stazione radar non ultimata o la sua trasformazione in installazione civile non disturbi l'impiego del radar in funzione;
 - 1.7 che vengano osservate le disposizioni di cui agli Articoli 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo e in particolare i diritti del personale della stazione ivi sanciti.
2. L'ispezione che viene effettuata tre giorni dopo la fine del periodo di funzionamento temporaneo dell'installazione dovrà stabilire, ai sensi dell'Articolo 15.6 dell'Accordo, che il funzionamento degli impianti radar sia stato interrotto.
3. L'ispezione che viene effettuata il giorno di scadenza del termine dell'Accordo dovrà stabilire, ai sensi dell'Articolo 15.6 dell'Accordo, che lo smantellamento sia stato portato a termine e che il personale sia stato ritirato.

Calendario e modalità delle ispezioni

4. Ai sensi dell'Articolo 15.3 dell'Accordo, non saranno effettuate annualmente più di due ispezioni periodiche e di due ispezioni straordinarie. In aggiunta al calendario per le ispezioni annuali di routine, avranno luogo un'ispezione tre giorni dopo la fine del periodo di funzionamento temporaneo dell'installazione e un'ispezione il giorno di scadenza del termine dell'Accordo. Le richieste di ispezione non saranno rifiutate.

5. Il numero degli ispettori in ogni nucleo ispettivo non dovrà superare le tre persone. Il nucleo potrà essere accompagnato da un interprete, se non diversamente concordato dalle Parti. L'interprete fruirà dei privilegi e delle immunità goduti dai membri delle Missioni OSCE conformemente alla Decisione 2 della Quarta Riunione del Consiglio (Roma) (CSCE/4-C/Dec.2) e non dovrà essere considerato(a) membro del nucleo ispettivo né assolverà la funzione di ispettore.

6. La durata di ogni ispezione non supererà le 72 ore a decorrere dal momento dell'arrivo del nucleo ispettivo nell'installazione.

7. Il calendario delle ispezioni periodiche per ogni anno sarà approvato dalla Commissione Congiunta. Il/I Rappresentante/i OSCE presso la Commissione Congiunta trasmetteranno le pertinenti informazioni al Presidente in esercizio. Il Presidente in esercizio designerà i membri del nucleo per l'ispezione periodica almeno 30 giorni prima della data dell'ispezione. Il Segretariato OSCE comunicherà alle Parti la composizione e fornirà i dati pertinenti sui propri membri e sull'interprete (sugli interpreti) (nome completo, sesso, nazionalità, data di nascita, luogo di nascita, numero del passaporto).

8. La Parte lettone notificherà al Presidente in esercizio la necessità di un'ispezione straordinaria, richiedendo allo stesso (alla stessa) di designare i membri del nucleo nel più breve tempo possibile, che non potrà superare le 24 ore. Il Segretariato OSCE in cooperazione con la Parte lettone notificherà alla Parte russa e alla Commissione Congiunta con non meno di 48 ore di preavviso la data e l'ora di arrivo del nucleo previste nonché la sua composizione incluso(i) l'interprete (gli interpreti) (nome completo, sesso, nazionalità, data di nascita, luogo di nascita, numero del passaporto).

9. Se per una ragione qualsiasi il nucleo ispettivo non fosse in grado di effettuare l'ispezione nell'orario notificato, entrambe le Parti e il Presidente in esercizio verranno informati senza indugio. In tal caso l'ispezione sarà effettuata entro il più breve tempo possibile che non potrà superare di cinque giorni la data originaria. Alle Parti saranno comunicate le nuove date. Un'ispezione, qualora venga annullata, non sarà conteggiata rispetto alle quote stabilite nell'Accordo e nella presente Decisione.

Norme generali per l'effettuazione delle ispezioni

10. Entro 30 giorni dall'adozione del mandato per l'effettuazione delle ispezioni la Parte russa fornirà al Presidente in esercizio tutte le informazioni pertinenti sulla natura e sulle caratteristiche dell'installazione, che permettano agli ispettori di verificare ai sensi del paragrafo 1.1 come viene applicato l'Accordo, quali la potenza e le frequenze di trasmissione, il numero dei membri del personale, i quantitativi e i tipi di armamenti e di munizionamento presenti nell'installazione e lo stato del servizio di guardia. Un'ispezione iniziale di base dovrà stabilire la precisione dei dati in modo che questi possano servire da riferimento per le successive ispezioni.

11. Le lingue ufficiali da utilizzare nelle ispezioni saranno l'inglese, il lettone e il russo. Ogni Parte metterà a disposizione un interprete.
12. Gli ispettori disporranno di tesserini che li identifichino come tali. Il nucleo ispettivo potrà suddividersi in gruppi. Il nucleo ispettivo e i gruppi saranno scortati dal personale dell'installazione. I veicoli e gli autisti del nucleo ispettivo resteranno nella zona indicata dalla Parte russa.
13. Gli ispettori avranno il diritto di prendere fotografie al fine di registrare l'esatto stato tecnico dell'installazione e la rispondenza della stessa alle pertinenti clausole dell'Accordo. Saranno autorizzate macchine fotografiche che utilizzano pellicole da 35 mm e apparecchi Polaroid capaci di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Il nucleo ispettivo informerà il Rappresentante lettone e il Direttore amministrativo dell'installazione se intende prendere fotografie.
14. Il nucleo ispettivo sarà autorizzato a recare al seguito i documenti necessari all'effettuazione dell'ispezione, in particolare le proprie mappe e carte topografiche, elenchi e dati. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e utilizzare binocoli, apparecchi fotografici, dittafoini, rotelle metriche, torce elettriche, bussole magnetiche e elaboratori portatili. Agli ispettori sarà consentito di utilizzare altri apparati, inclusi gli strumenti di misura elettrici ed elettronici che sono necessari per verificare i parametri tecnici di base dell'installazione. Per tutta la durata dell'ispezione le Parti avranno il diritto di osservare l'impiego da parte degli ispettori del suddetto equipaggiamento, ma non dovranno interferire in tale impiego.
15. Le apparecchiature che il nucleo ispettivo intende usare durante l'ispezione potranno essere sottoposte ad esame su richiesta del Direttore amministrativo o del Rappresentante lettone. Tale esame, se effettuato, avrà luogo prima che il nucleo ispettivo entri nel territorio dell'installazione e non verrà conteggiato rispetto al limite di tempo di 72 ore. Se sarà stato richiesto l'esame, sarà permesso agli ispettori di impiegare soltanto le apparecchiature esaminate.
16. Il Direttore amministrativo o il Rappresentante lettone, qualora stabilisca che un'apparecchiatura recata al seguito dagli ispettori sia in grado di compiere funzioni incompatibili con le esigenze ispettive del presente Documento, avrà il diritto di negare l'autorizzazione ad usare tale apparecchiatura.
17. Gli ispettori avranno libero accesso a tutti i locali e a tutte le aree nel territorio dell'installazione ad eccezione, ai sensi dell'Articolo 15.2, secondo paragrafo, dell'Accordo degli edifici con classifica di segretezza il cui accesso sia vietato e che non dovranno essere soggetti a ispezioni. Fotografie di tali punti sensibili saranno consentite soltanto previa approvazione del Direttore amministrativo dell'installazione.
18. Gli ispettori avranno il diritto, entro i limiti indicati nel paragrafo 17, di effettuare misurazioni per risolvere le ambiguità che possano insorgere durante le ispezioni e di usare apparecchi Polaroid o fotografici per registrare le ambiguità. Tali misurazioni e fotografie prese durante le ispezioni dovranno essere confermate da un membro del nucleo ispettivo nonché dal Rappresentante lettone e dal Direttore amministrativo dell'installazione, non appena siano state prese. Tali dati e fotografie confermati dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione.

19. Il Rappresentante lettone e il Direttore amministrativo dell'installazione dovranno assistere il nucleo ispettivo nell'adempimento delle sue funzioni. Il Rappresentante lettone e il Direttore amministrativo dell'installazione, nonché i membri della Commissione Congiunta avranno il diritto di accompagnare il nucleo ispettivo dal momento in cui esso entra nel territorio dell'installazione fino al momento in cui esso lascia tale territorio.

20. Il Direttore amministrativo informerà il nucleo ispettivo in merito alle attività in corso nell'installazione e consentirà al nucleo di osservarle. Nell'assolvimento delle proprie funzioni, gli ispettori e gli interpreti non dovranno interferire direttamente nelle attività in corso nell'installazione e dovranno evitare di ostacolare o ritardare inutilmente le operazioni nell'installazione o di compiere azioni che ne pregiudichino la sicurezza di funzionamento.

Procedure per le ispezioni

21. Il Rappresentante lettone e il Direttore amministrativo dell'installazione terranno per il nucleo ispettivo al suo arrivo nel territorio dell'installazione una riunione informativa preispettiva, che dovrà includere i seguenti elementi:

- 21.1 disposizioni di sicurezza e procedure amministrative nell'installazione;
- 21.2 modalità di trasporto e di comunicazione per gli ispettori nell'installazione;
- 21.3 cambiamenti dopo la precedente ispezione;
- 21.4 stato del radar;
- 21.5 numero dei membri del personale dichiarati e presenti con chiarimenti delle eventuali discrepanze;
- 21.6 armamenti, munizionamento e veicoli dichiarati e presenti con chiarimenti delle eventuali discrepanze;
- 21.7 edifici con classifica di segretezza.

22. Il Direttore amministrativo dell'installazione fornirà al nucleo ispettivo un grafico dell'installazione che indichi gli edifici con classifica di segretezza il cui accesso sia stato vietato ai sensi dell'Articolo 15.2 e dell'Appendice 3 dell'Accordo.

23. Dopo il completamento di ogni ispezione il nucleo ispettivo dovrà redigere quanto prima possibile un rapporto standardizzato che includerà:

- 23.1 i nomi degli ispettori;
- 23.2 la data e l'ora di arrivo del nucleo ispettivo nell'installazione;
- 23.3 la data e l'ora di partenza del nucleo ispettivo dall'installazione;
- 23.4 gli specifici obblighi delle Parti che sono stati verificati durante l'ispezione e l'osservanza di tali obblighi nonché la rispondenza dei dati e dei parametri, come stabilito nel paragrafo 10.

24. Il rapporto d'ispezione sarà redatto in inglese e in russo, firmato dagli ispettori, e controfirmato dal Rappresentante lettone e dal Direttore amministrativo dell'installazione. Il Rappresentante lettone e il Direttore amministrativo dell'installazione avranno il diritto di includere nel rapporto commenti scritti relativi all'ispezione. Al Rappresentante lettone, al Direttore amministrativo dell'installazione, ai membri della Commissione Congiunta e al Presidente in esercizio sarà fornita una copia del rapporto d'ispezione.

Altre disposizioni

25. La Parte lettone fornirà i visti e ogni altro documento che sia necessario per assicurare lo svolgimento delle attività ispettive conformemente alle disposizioni della presente Decisione.

26. Le Parti lettone e russa forniranno i necessari lasciapassare per assicurare che il nucleo ispettivo e gli interpreti possano entrare e rimanere nel territorio dell'installazione al fine di effettuare ispezioni.

27. Per tutto il periodo durante il quale il nucleo ispettivo e i propri interpreti rimangono nel territorio dell'installazione, la Parte russa dovrà fornire o provvedere a che siano forniti locali di lavoro, mezzi di trasporto e, secondo necessità, assistenza medica od ogni altra forma di assistenza d'emergenza. La Parte lettone dovrà fornire o provvedere a che siano forniti mezzi di trasporto entro la Lettonia fino al territorio dell'installazione nonché vitto e alloggio appropriati.